

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE
"Cademia Siciliana O.N.L.U.S."

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata «Cademia Siciliana O.N.L.U.S.».

L'Associazione è un Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico deve essere usata la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale o l'acronimo O.N.L.U.S., in conformità al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 sopra citato e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Trapani (TP).

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, potrà modificare la sede purchè essa venga stabilita in uno dei Comuni della Provincia di Trapani.

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, stabilire la costituzione, sia in Italia sia all'estero, di delegazioni e uffici, al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione e di sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa.

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore – considerato di utilità sociale – della promozione della cultura e dell'arte.

L'Associazione si propone di perseguire la riscoperta e la valorizzazione della lingua siciliana, e delle altre lingue native minoritarie di Sicilia, Calabria e Puglia, attraverso l'unione tra la conoscenza e la ricerca, promuovendo l'uso delle stesse, anche a tutela del patrimonio culturale ad esse connesso.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere iniziative di studio e di ricerca nel settore, atte anche ad acquisire documentazioni in forma scritta, fotografica, grafica, audiovisiva, digitale curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati sotto forma di libri, pubblicazioni, CD, DVD o formati equivalenti, siti internet ed altri mezzi di diffusione;
- b) assicurare la fruizione pubblica del materiale raccolto e degli studi realizzati;
- c) promuovere e realizzare interventi rivolti al mondo della scuola: organizzare il coordinamento delle scuole e università per un inserimento dello studio della lingua siciliana nella didattica curriculare, corsi di aggiornamento per insegnanti;
- d) promuovere ed organizzare corsi di lingua siciliana offrendo a chiunque la possibilità di ottenere un'attestazione della sua conoscenza della lingua siciliana mediante il rilascio di certificati e diplomi; organizzare ed effettuare per tale scopo lo svolgimento di prove, scritte ed orali, garantendo uniformità di esecuzione e di valutazione finale.
- e) avviare l'elaborazione di pubblicazioni inerenti gli scopi dell'associazione;

E' vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate. Essa potrà, tuttavia, svolgere attività alle prime direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di seguito indicate:

- a) stipulare ogni opportuno contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, nazionali e internazionali, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- b) partecipare ad associazioni ed enti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- c) svolgere, in via esclusivamente accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- d) organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni o eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi istituzionali;
- e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, a condizione che sia rispettato il disposto del comma 5 art. 10 del D. Lgs. 460/1997.

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dal fondo comune versato dagli associati all'atto della costituzione dell'Associazione;
- b) dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati;
- c) dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- d) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- e) dai contributi e dai finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Art. 5

Sono associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi e la cui richiesta motivata di adesione sia accettata dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di adesione deve essere indirizzata al legale rappresentante dell'Associazione e la relativa accettazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro trenta giorni dalla sua ricezione.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Le quote associative non sono ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione.

La qualifica di associato non è trasmissibile.

L'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

La qualifica di associato presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e comporta l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere nominati "Amici dell'Associazione" i soggetti esterni all'Associazione (persone fisiche, giuridiche, enti e istituzioni nazionali e internazionali) che, condividendo le finalità di quest'ultima, vogliano a essa contribuire con elargizioni in denaro o con la fornitura gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e dei programmi fissati dall'Assemblea.

Art. 6

Gli associati hanno tutti uguali diritti, compreso quello di voto.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, con espressa previsione per tutti gli associati, persone fisiche maggiori d'età, persone giuridiche, associazioni ed enti del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

La qualità di associato si perde per recesso, per morte o per esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente e ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

L'esclusione è deliberata, con decisione motivata, dal Consiglio Direttivo in caso di morosità superiore a sei mesi nel pagamento delle quota associativa, per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione, in caso di inottemperanza alle disposizioni statutarie, ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

La decisione di esclusione deve essere tempestivamente comunicata all'associato escluso, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente, quest'ultimo se nominato;
- d) il Tesoriere, se nominato;
- e) il Segretario, se nominato;
- f) il Revisore o il Collegio dei Revisori, se nominati.

Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia, l'Assemblea potrà attribuire ai componenti del Consiglio Direttivo, al Revisore o ai componenti del Collegio dei Revisori un'indennità annuale nei limiti previsti dall'art. 10, sesto comma, del D.Lgs. n. 460/1997.

L'organo amministrativo, in ogni caso, può stabilire criteri per riconoscere esclusivamente il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 8

L'Assemblea è costituita dagli associati che siano in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Essa è, inoltre, convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con i contributi associativi.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e il relativo ordine del giorno, spedito, con mezzi anche telematici che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, a ciascuno degli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

In casi di urgenza, l'assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati tre giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

Chi presiede la riunione designa un Segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Art. 9

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- c) la nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio Direttivo, che coincide con il Presidente dell'Associazione;
- e) l'eventuale nomina e revoca del Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- f) l'eventuale nomina e revoca del Revisore o del Collegio dei Revisori;
- g) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- h) l'approvazione di un regolamento interno;
- i) le modifiche dello statuto e del regolamento interno;
- l) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori, la devoluzione del patrimonio.

Art. 10

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.

Nessun associato può essere portatore di più di due deleghe.

Il diritto di voto spetta a tutti gli associati in regola con l'iscrizione e con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Ogni associato ha diritto a un voto.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto e le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega, e le delibere sono assunte a maggioranza relativa.

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove eletti dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i componenti restano comunque in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica: nel corso di tale assemblea si dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Art. 12

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente se nominato, con avviso contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e il relativo ordine del giorno spedito almeno cinque giorni prima della riunione, con qualsiasi mezzo anche telematico che sia idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione.

Nei casi di urgenza l'avviso può essere spedito due giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio è convocato, inoltre, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente se nominato, o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può, eventualmente, nominare fra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario; quest'ultimo può essere anche persona estranea al Consiglio.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, il Presidente e non sia stato nominato un Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a individuare tra i propri componenti chi assume le funzioni di Presidente fino alla prima Assemblea dei Soci utile.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, per la realizzazione degli scopi e per la gestione della sua attività; allo stesso è affidata la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Consiglio determina l'ammontare della quota associativa annuale e le relative modalità di versamento, l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum e le modalità e il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e al Segretario, se nominato.

Art. 14

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori.

In caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente, se nominato.

Art. 15

Il Tesoriere, se nominato, tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all'assemblea.

Art. 16

Il Segretario, se nominato, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione.

Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Art. 17

Possono essere nominati un Revisore o un Collegio dei Revisori, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione rispetto alle norme di legge e di statuto.

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri.

Il Revisore o i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; i componenti restano comunque in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica: nel corso di tale assemblea si dovrà provvedere all'eventuale rinnovo dell'organo. Il revisore o i componenti del Collegio dei Revisori non possono essere membri del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo predispone una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 18

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 19

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20

L'assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 21

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per le cause di cui all'art. 27 codice civile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno o su parere motivato del Consiglio direttivo, può nominare un Organo di controllo e/o un Organo di Revisione legale.

La nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. n. 117/2017.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 cod. civ.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La nomina del Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero) euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 (due milioni duecentomila virgola zero zero) euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. n. 117/2017.

Per le modalità di funzionamento, la nomina, revoca e il compenso dei componenti degli Organi di controllo e di Revisione legale si rinvia alle norme dello Statuto in materia di Consiglio direttivo, salvo che la legge non disponga diversamente.

Art. 23

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia.